



**CAMERA
DEI
DEPUTATI**

**XII COMMISSIONE
AFFARI SOCIALI**

EMENDAMENTI UDIR

AC 3264

“Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”(AC 3264)

Misure previste nelle proposte di emendamento:

- **Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 abolizione della deroga al distanziamento e all’uso dei DPI in caso di studenti con ciclo vaccinale completo;**
- **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO ED Universitario abrogare l’articolo 9 ter;**
- **Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico modifica articolo 9 ter;**
- **Dimensionamento scolastico: conferma a regime della norma in Legge di Bilancio sulle iscrizioni con 300/500 alunni;**
- **Misure urgenti in materia di responsabilità sulla sicurezza dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche;**

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)

Articolo 1
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

1.
La lettera b del comma 2 dell'articolo 1

“È eliminata integralmente la lettera b) del comma 2 dell'articolo 1”

MOTIVAZIONE: La norma consentirebbe dove non possibile la deroga al distanziamento all'interno delle classi tra gli alunni che potrebbe causare focolai di infezione da Covid19 essendo il distanziamento considerato sin dall'inizio della pandemia una misura di prevenzione necessaria e assoluta

2.
Articolo 1 comma 6

È cassato integralmente il comma 6 dell'articolo 1 che prevede l'inserimento dell'articolo 9 ter al Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla Legge 17 giugno 2021 n.87 che istituisce l'obbligo del possesso della certificazione verde per tutto il personale scolastico che garantisce l'ingresso negli Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

MOTIVAZIONE: La norma introduce una certificazione che di fatto obbliga alla vaccinazione contro il COVID19 e che di fatto da sola non garantisce la ripresa in sicurezza delle lezioni in presenza e che rischia anzi di alimentare nuovi focolai se non accompagnata da adeguato screening di tutta la popolazione scolastica

3.
Al comma 3 dell'articolo 1

Il penultimo periodo del comma 3 “I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità” è eliminato

MOTIVAZIONE: La norma consentirebbe unitamente alla deroga sul distanziamento di non utilizzare i DPI in caso di presenza di soggetti con ciclo vaccinale completo creando di fatto possibili focolai di infezione da Covid19 essendo acclarato che l'uso dei DPI e il distanziamento siano due misure fondamentali per il contenimento della diffusione del virus



Art. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

4.

Al comma 1 dell'articolo 9 ter alla fine del periodo inserire le seguenti parole:

“o in alternativa l'esito di un tampone antigenico, molecolare o salivare con esito NEGATIVO”

MOTIVAZIONE: Lo scopo della norma è quella di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici evitando l'ingresso di personale affetto da Covid19, pertanto lo scopo può essere raggiunto con la presentazione di una certificazione che attesti la negatività del personale al Covid19

5.

All'articolo 1 aggiungere il comma 11:

“Tale fondo è utilizzato anche per il finanziamento dell'attuazione delle norme previste dal comma 978 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l'anno scolastico 2021/2022 e successivi”.

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall'ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni, a fronte del finanziamento previsto per il solo prossimo anno scolastico.

6.

All'articolo 1 aggiungere il comma 12:

“Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del C.P.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.

7.

All'articolo 1 aggiungere il comma 13

“Per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid 19.”

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziale in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.